

SCRITTURA PRIVATA
PER LA CESSIONE DI DIRITTI DI TRASMISSIONE VIA INTERNET IN DIFFERITA E DELLA WEB-
CRONACA DI PARTITE DI CAMPIONATO 2014/2015

SOCIETA' SPORTIVA

TRA

La Lega Italiana Calcio Professionistico, con sede in Firenze, Via Jacopo da Diacceto n. 19, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, Rag. Mario Macalli - P. IVA 03974420485 (di seguito per brevità detta anche la "Lega")

E

La "Società"..... con sede in.....via
....., in persona del legale rappresentante pro-tempore Sig.
....., P. IVA.....(di seguito per brevità detta anche la
"Società"), tel, fax, pec
.....,

PREMESSO

- che rientra nella competenza della Lega, in forza di quanto previsto dalla vigente normativa legislativa e statutaria, nonché di espressa autorizzazione a tal fine ricevuta, la negoziazione di tutti i diritti di trasmissione televisiva e non, con tutti i supporti tecnologici e mass-mediali possibili, presenti e futuri, nessuno escluso, delle partite di calcio disputate dalle squadre delle società sportive ad essa associate nell'ambito del Campionato di Lega Pro;

- che la Lega ha sollecitato a chi avesse interesse l'invio di offerte scritte aventi in oggetto:

a) l'acquisizione dei diritti di trasmissione in differita, in forma esclusiva, delle gare afferenti le partite disputate dalla Società in intestazione nel Campionato e nella Coppa Italia di Lega, Stagione sportiva 2014/2015, ivi comprese quelle inerenti la fase di play out (con espressa esclusione della fase di play off e della Supercoppa) nonché la Coppa Italia della Lega (con espressa esclusione delle fasi di semifinale e finale);

b) l'acquisizione dei diritti di trasmissione in diretta in forma non in esclusiva, della web -cronaca (cronaca testuale su protocollo IP) delle gare sopra evidenziate al paragrafo che precede;

- che la "Società" sopra identificata, ha formulato offerta per l'acquisizione dei diritti di cui sopra (di seguito l'"Offerta") relativamente alle partite disputate dalla società sportiva in intestazione (in seguito denominata la "Società") nel corso del Campionato e della Coppa Italia di Lega 2014/2015.

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto si conviene e stipula quanto di seguito:

Riferimento punto a)

a 1. La Lega cede alla "Società" il diritto di trasmissione via internet in differita, in forma esclusiva, delle partite della Società disputate nel Campionato 2014/2015 e nel corso delle altre manifestazioni sportive di cui in premessa (con le esclusioni ivi previste).

Resta salvo, l'analogo diritto di diffusione in differita, degli operatori che hanno acquisito i medesimi diritti concernenti le partite delle società ospiti.

a 2. Il diritto di diffondere è relativo alle sole modalità di trasmissione via internet .

La "Società" prende atto che la Lega ha già sottoscritto, o comunque potrà sottoscrivere, contratti di cessione di diritti televisivi e radiofonici, nonché di diritti internet concernenti gli incontri disputati dalla società nel Campionato 2014/2015, in particolare l'operatore della comunicazione è ben a conoscenza del fatto che, nella suddetta stagione sportiva, la Lega ha già stipulato o stipulerà contratti a titolo oneroso:

- con emittenti radiofoniche locali per la cessione dei diritti di trasmissione radiofonica in diretta di tutte le partite disputate dalla società;
- con emittenti televisive locali per la cessione dei diritti di trasmissione televisiva in differita delle partite di calcio di Lega Pro in ambito esclusivamente regionale e non oltre il bacino di utenza proprio dell'operatore della comunicazione;
- con emittenti televisive per la cessione dei diritti di realizzazione, in forma non esclusiva, di programmi televisivi di contenuto sportivo, in diretta e in chiaro aventi ad oggetto le partite di calcio organizzate dalla Lega ed in contemporanea con lo svolgimento delle partite stesse, ma con esclusione assoluta della facoltà di trasmettere fasi di gioco in diretta televisiva;
- con emittenti televisive locali per la cessione dei diritti di trasmissione televisiva degli highlights;
- con le Emittenti televisive nazionali per la cessione dei diritti di trasmissione televisiva in diretta, in chiaro o in criptato ed in esclusiva, da mettersi in onda con ogni modalità tecnica possibile (es: digitale, satellitare, digitale terrestre, etc.);
- con altri operatori della comunicazione per la cessione dei diritti di trasmissione via internet individuati nei criteri di commercializzazione dei diritti internet 2014/2015;

Prende altresì atto che i diritti audiovisivi di natura secondaria, ex. art. 1 lett. r D.lgs n.9/08, verranno esercitati e/o ceduti in forma non esclusiva dalle singole società sportive.

a 3. Ciascuna partita potrà essere trasmessa, sempre in differita per un massimo di due volte, in un arco temporale di 7 giorni dallo svolgimento della partita stessa.

a 4. Per ciascuna partita che ha avuto inizio prima delle ore 17.00, il termine iniziale del diritto di trasmissione via internet è fissato a partire dalle ore 21,30 del giorno di svolgimento.

a 5. Per ogni partita che ha avuto inizio dalle ore 17.00. comprese in poi, il termine iniziale del diritto di trasmissione televisiva è fissato a partire dalle ore 08.00 del giorno successivo a quello di svolgimento.

a 6. E' vietato, nel caso di anticipo, trasmettere la ripresa della partita, dalle ore 14,30 alle ore 21,30 della domenica o dei giorni che saranno preventivamente indicati dalla Lega.

a 7. E' vietata tassativamente qualsiasi trasmissione delle immagini della partita in diretta.

a.8. La "Società" prende atto e riconosce che oggetto di esclusiva debbono ritenersi unicamente i diritti di trasmissione via internet di natura primaria di "prima differita" (prima trasmissione in differita integrale dell'evento); resta salva la facoltà della Lega, ovvero della società organizzatrice dell'evento, di cedere in forma non esclusiva i diritti di natura secondaria (replica e sintesi almeno 36 ore dopo il termine della gara ed immagini salienti).

a.9. La "Società" prende inoltre atto che le partite trasmesse in diretta da operatori della comunicazione nazionali o da altri operatori della comunicazione anche di Pay Tv, Pay per View, televisiva che internet via cavo o telefonica o con qualsiasi altro mezzo e/o tecnologia di trasmissione in ambito nazionale o locale, e che hanno formato oggetto di separato contratto, non potranno essere trasmesse se non decorse 24 ore dalla fine delle partite stesse.

Riferimento punto b)

b.1. La Lega cede alla "Società" il diritto di trasmissione in forma non esclusiva in diretta free o pay tramite web-cronaca (cronaca testuale su protocollo IP) delle partite della Società disputate nel Campionato 2014/2015 e nel corso delle altre manifestazioni sportive di cui in premessa (con le esclusioni ivi previste).

b 2. Il diritto di diffondere è relativo alle sole modalità di trasmissione via internet .

Il diritto di trasmissione tramite internet la web-cronaca deve intendersi esclusivamente quale possibilità di scrivere e trasmettere "a video", in contestualità all'evento sportivo, la cronaca della partita disputata dalla società sportiva.

I diritti di trasmissione della internet web-cronaca in diretta debbono intendersi ceduti in forma non esclusiva.

1) La "Società" si impegna ad esercitare i diritti acquisiti nei limiti e con le modalità indicati di seguito, che non sono modificabili né interpretabili se non per utilizzo esclusivo di quanto espressamente previsto dal contratto: non potrà effettuare interconnessioni con altri operatori della comunicazione, se non precedentemente autorizzata per iscritto dalla Lega;

b) i diritti potranno essere utilizzati dalla sola "Società" che sottoscrive il contratto e conseguentemente sarà autorizzata dalla Lega;

c) la trasmissione delle immagini dovrà avvenire nel rigoroso rispetto degli orari di inizio e termine delle fasce orarie, come da premessa;

d) il diritto di cui al capo a) è ceduto dalla Lega in forma esclusiva (fatto salvo quanto previsto al prg a.1) ; il diritto di cui al capo b) viene ceduto in forma non esclusiva;

e) la "Società" si impegna a non cedere a terzi, a qualsiasi titolo, i diritti di diffusione via internet;

f) ogni utilizzazione dovrà cessare con la scadenza del contratto;

g) è fatto divieto alla "Società" qualsiasi attività, qualunque sia la tecnologia impiegata, che determini una modifica in video della realtà oggetto delle riprese, quale, a titolo esplicativo, l'inserimento di pubblicità virtuali;

h) i diritti concessi con il presente contratto sono tassativamente limitati alla trasmissione via internet con esclusione di ogni altra modalità di trasmissione (via radio, via satellite o digitale terrestre).

2) La "Società", in caso di violazione degli obblighi di cui agli articoli a2, a3, a4, a5, a6, a7, b.1 e b.2 dovrà corrispondere alla Lega una penale fino ad Euro 20.000,00 (ventimilaeuro) per ciascuna violazione; il mancato puntuale versamento della suddetta penale determinerà, automaticamente, la sospensione dei diritti di diffusione in differita oggetto del presente atto. Rimane salva comunque la facoltà della Lega di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni nonché di risolvere il presente contratto per inadempimento (clausola penale, clausola risolutiva espressa, clausola di sospensione automatica).

3) La Lega si riserva espressamente il diritto di consentire la trasmissione in diretta via etere, tramite terzi, anche in sede locale, per motivi oggettivi o per disposizione dell'Autorità Prefettizia, gli incontri di calcio della società sportiva e la "Società" in tal caso, la esonera espressamente da ogni responsabilità o obbligo anche di carattere risarcitorio, rinunciando a qualsivoglia pretesa al riguardo.

4) La Lega si riserva il diritto di fissare i giorni e gli orari di disputa delle partite (c.d. "Calendario") nelle date che riterrà più opportune, senza che nulla possa pretendere l'operatore assegnatario; si riserva, altresì, di disporre il differimento o l'anticipo delle partite per proprie esigenze organizzative o per inagibilità del campo senza che nulla possa pretendere la "Società", fatto salvo il diritto di trasmissione (nei termini suindicati) in occasione della nuova data fissata. Nessuna responsabilità risarcitoria e/o restitutoria potrà essere ascritta alla Lega nell'ipotesi in cui, per motivo ad esso non imputabile, la squadra non disputi una o più partite; l'operatore della comunicazione pertanto esonera espressamente la Lega da ogni responsabilità e/o obbligo rinunciando sin d'ora ad ogni pretesa al riguardo.

5) La "Società" garantisce ed allega dichiarazione autocertificativa che attesti:

- di possedere legittimo titolo per svolgere attività di trasmissione;

- di non porre in essere alcuna attività che possa pregiudicare lo sfruttamento dei diritti acquisiti da soggetti terzi, in qualsiasi ambito operanti, sulla stessa fascia oraria o su altre fasce e che si atterrà alle istruzioni che verranno fornite al fine di coordinare le trasmissioni con quelle dei terzi;
- di esercitare i diritti senza pregiudicare in alcun modo l'immagine della Lega, delle società calcistiche e dello sport del calcio in generale.

6) La "Società" si obbliga ad inserire il marchio dello sponsor del Campionato ovvero il logo ufficiale del Campionato (con inserito il marchio dello sponsor) prima dell'inizio della trasmissione di ciascuna Partita e ad ogni inizio di ripresa per una durata di almeno n. 10 secondi. La "Società" si obbliga altresì a trasmettere il billboard introduttivo dello sponsor della Lega (della durata massima di 10 secondi) prima dell'inizio della trasmissione di ogni partita nonché due spot pubblicitari da 30 secondi cadauno da mettersi in onda uno per ogni tempo di gioco. In caso di inadempimento ad una sola delle obbligazioni previste nel presente articolo, la "Società" dovrà corrispondere, per ciascuna singola violazione, a titolo di penale, l'importo di Euro 10.000,00 (diecimila) fatto salvo il diritto della Lega di risolvere di diritto il presente contratto, per fatto e colpa dell'operatore della comunicazione senza necessità di costituzione in mora e con facoltà della Lega di reclamare l'immediato pagamento dell'intero corrispettivo contrattuale, incamerando a titolo definitivo quanto già eventualmente ricevuto dall'operatore della comunicazione a titolo di pagamento parziale (Clausola penale e Clausola risolutiva espressa).

7) Per l'esercizio dei diritti di cui al punto a) l'operatore della comunicazione non potrà effettuare le riprese della partita; la Lega metterà a disposizione dell'operatore aggiudicatario un segnale clean, prodotto con lo standard qualitativo n. 2 del Regolamento di Produzione (bicamera), comprensivo di grafiche tecniche conformi agli standard di Lega Pro, presso il Centro di distribuzione di Cologno Monzese; restano a carico dell'operatore assegnatario gli oneri ed i costi per il trasporto del segnale dal Centro di distribuzione, che dovranno essere corrisposti in via anticipata.

8) Per l'esercizio dei diritti di cui al punto b), la "Società" è tenuta ad acquisire dalla Lega e dalle Società interessate le autorizzazioni occorrenti per accedere agli stadi ove verranno disputate le partite con il personale ed i mezzi strettamente necessari per svolgere l'opera giornalistica (massimo 1 giornalista e 1 tecnico).

9) La "Società" è tenuta a fornire alla Lega ed alla Società ospitante i nominativi del giornalista e del tecnico di cui intende avvalersi almeno tre giorni prima della data di svolgimento della partita.

10) La "Società" si impegna ad occupare con le proprie apparecchiature solo ed esclusivamente lo spazio riservatogli dalla società; è tassativamente vietato sostare ed effettuare le riprese a bordo campo.

11) La "Società" ha la possibilità di trasmettere in diretta le interviste a calciatori e dirigenti al termine della partita e comunque non prima che siano trascorsi quindici minuti dalla conclusione dell'incontro stesso, pena, in difetto, la facoltà per la Lega di risolvere di diritto il presente contratto per fatto e colpa della "Società" (clausola risolutiva espressa); resta salvo il diritto di intervistare gli allenatori subito dopo il termine della gara così come previsto dal vigente Regolamento per l'esercizio della cronaca sportiva radiotelevisiva. Le interviste non potranno comunque essere rilasciate all'interno del recinto di gioco ma solo nei locali all'uopo predisposti dalla società sportiva.

12) La "Società" dichiara di conoscere le norme in materia emanate dalla Lega e contenute nel Regolamento per l'esercizio della cronaca sportiva radiotelevisiva inerente la stagione sportiva 2014/2015

nonché nel Disciplinare sulle interviste e riprese recinto di gioco e si impegna ad attenersi ad esse, nonché alle disposizioni vigenti in materia di emittenza radiotelevisiva, ivi compresa la legge 223/90 e successive modificazioni, la legge 249/97 ed il D.Lvo n.9/2008 nonché regolamenti AGCOM di alle delibere n. 405 e 406/09/CONS del 17.07.2009. Il mancato rispetto di dette norme potrà comportare la risoluzione di diritto del presente contratto per fatto e colpa della “Società”, senza necessità di costituzione in mora e con facoltà della Lega di reclamare l'immediato pagamento dell'intero corrispettivo contrattuale, incamerando a titolo definitivo quanto già eventualmente ricevuto dalla “Società” a titolo di pagamento parziale (Clausola risolutiva espressa). La “Società” si impegna, altresì, con gli stessi effetti e le medesime obbligazioni, a rispettare le predette disposizioni regolamentari anche nel caso in cui le medesime dovessero subire delle modifiche, dichiarando – ora per allora – di accettare incondizionatamente le variazioni che la Lega potrà legittimamente apportare nell'esercizio dei propri poteri.

13) La “Società” è direttamente responsabile verso la Lega, le Società organizzatrici, l'Ente proprietario dello Stadio e, comunque, nei confronti di terzi, per ogni evento dannoso derivante dalle attività svolte dai propri incaricati. In ogni caso si obbliga a stipulare ed a rimettere alla Lega nei termini di cui alla richiesta di offerta a suo tempo inviata, idonea polizza assicurativa – a garanzia dei rischi di cui al precedente periodo – per un importo non inferiore ad Euro 500.000,00 (cinquecentomilaeuro) pena, la risoluzione di diritto del presente contratto (clausola risolutiva espressa).

14 ~~7~~) La “Società” non può in alcun modo e sotto qualsiasi forma, anche a titolo gratuito, cedere o trasferire a terzi il presente contratto e/o i diritti da esso scaturenti, neppure parzialmente; in particolare la “Società”, non potrà cedere ad altri operatori della comunicazione anche se in possesso del nulla osta, anche appartenenti allo stesso gruppo, catena o consorzio, qualsiasi immagine relativa al campionato di Lega Pro in suo possesso.

La violazione del divieto di cessione comporterà la risoluzione di diritto del presente accordo, per fatto e colpa dell'operatore della comunicazione (clausola risolutiva espressa), nonché l'obbligo di corrispondere alla Lega una penale contrattualmente pattuita in € 20.000,00 per ogni violazione (Clausola penale).

15 ~~48~~) L'operatore della comunicazione prende atto ed accetta che soggetti terzi possano esercitare, nei limiti degli appositi regolamenti della Lega o nei diversi limiti che venissero in qualsiasi sede altrimenti determinati, il diritto di cronaca come disciplinato dalle vigenti leggi e regolamenti.

16 ~~49~~) La “Società” conferma che fornirà ragionevole assistenza, senza costi a carico della Lega, nelle iniziative atte a sanzionare eventuali infrazioni di terzi. A tal fine avrà l'onere di documentare alla Lega le presunte infrazioni del vigente Regolamento per l'esercizio della cronaca sportiva radiotelevisiva con ogni materiale cartaceo e/o video che la Lega riterrà necessario, ferma restando la discrezionalità della Lega nel decidere se, come e con quali modalità agire nei confronti di tali terzi. E' difatti esclusa qualsiasi responsabilità della Lega e delle società calcistiche in caso di infrazioni regolamentari di altri operatori della comunicazione. Si intende che, nel caso di violazioni del Regolamento per l'esercizio della cronaca sportiva radiotelevisiva, la Lega assumerà i provvedimenti previsti in tale Regolamento.

17 ~~34~~) Si precisa che l'accesso con le telecamere alle postazioni all'interno dell'impianto sarà consentito solo per la realizzazione delle interviste in sala stampa nel post-gara; le riprese dell'evento non saranno consentite.

La violazione della presente pattuizione comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto per fatto e colpa della “Società” (clausola risolutiva espressa).

18 20) La “Società” prende atto che sono pertanto esclusi dalla cessione i diritti non specificatamente individuati come, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i diritti radiofonici e home video, i diritti di trasmissione televisiva via, digitale o satellitare, i diritti di trasmissione in diretta per telefono (GPRS, UMTS, etc.) qualunque sia la tecnologia utilizzata. La violazione della presente pattuizione comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto per fatto e colpa della “Società” (clausola risolutiva espressa). La Lega si riserva espressamente di cedere ad altri operatori, pubblici o privati, i diritti non espressamente previsti nel presente contratto.

19 24) Il presente contratto avrà durata ed efficacia per la stagione sportiva 2014/2015 e scadrà, senza possibilità di tacito rinnovo, alle ore 24:00 del settimo giorno successivo a quello di svolgimento dell'ultima Partita del Club relativa alla regular season del Campionato ovvero della Coppa Italia di Lega Pro della stagione 2014/2015, esclusa la fase degli eventuali play-off e play- out e la fase finale della Coppa Italia.

20 22) La Lega garantisce di non aver stipulato con altri operatori contratti confliggenti con i diritti di esclusiva di cui all'art a.1). Si precisa che l'esclusiva ha ad oggetto i diritti internet (di cui in premessa) della società sportiva per la quale è stata effettuata la cessione: una stessa partita potrà quindi essere trasmessa dalla “Società” oggi contraente nonché dall'operatore della comunicazione che ha acquistato i medesimi diritti di trasmissione per la società sportiva avversaria.

21 23) La “Società” si obbliga a versare alla Lega, quale corrispettivo per la concessione oggetto del presente contratto, l'importo indicato nell'offerta presentata, maggiorato dell'IVA, offerta che forma parte integrante e sostanziale del presente atto. Il mancato puntuale versamento del corrispettivo nei termini di cui all'offerta determinerà, automaticamente, la sospensione dei diritti di ripresa televisiva e diffusione in differita oggetto del presente atto (clausola di sospensione automatica).

22 24) Nel caso in cui l'operatore della comunicazione:

- a) sia sottoposta a procedura fallimentare o altra procedura concorsuale;
- b) ceda a terzi la sua attività o sospenda in tutto o in parte la sua attività di registrazione e/o diffusione;
- c) risulti insolvente;

la Lega avrà diritto, dandone comunicazione scritta alla “Società” a mezzo telefax, telegramma o lettera raccomandata:

- 1) di sospendere, a sua insindacabile decisione l'accesso agli stadi ~~per la registrazione e/o diffusione delle partite~~ senza che per ciò la “Società” stessa possa chiedere alla Lega danni o riduzioni di compenso;
- 2) di considerare risolto il contratto con effetto immediato trattenendo, a titolo di penale quanto pagato fino a quel momento che quanto dovuto a saldo, salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni (clausola penale).

In tale ultimo caso la “Società”, comunque, dovrà versare l'intero corrispettivo, eventualmente anche dovuto salvo risarcimento di maggiori danni (clausola penale).

23 25) Tutte le somme dovute a qualsiasi titolo in forza del presente accordo devono essere versate esclusivamente alla Lega che, al ricevimento, provvederà all'emissione del relativo documento fiscale.

24 26) Il presente contratto é sottoposto alle seguenti, concorrenti condizioni risolutive:

- a) invio nel termine indicato nella richiesta d'offerta dei documenti integrativi, ivi indicati, in caso di accettazione dell'offerta stessa da parte della Lega;
- b) pagamento del corrispettivo nei termini di scadenza indicati nell'offerta.

25 ~~28~~) Per ogni controversia relativa al presente contratto é competente, in via esclusiva, il Foro di Firenze.

26 ~~29~~) Il presente contratto viene trasmesso alla Lega debitamente firmato dall'operatore della comunicazione sia in calce che per approvazione specifica degli artt. 1341 e 1342 c.c. ed é per quest'ultima, immediatamente efficace e vincolante, una volta comunicata l'accettazione dell'offerta, ancorché non firmato dalla Lega.

La Società
il Legale Rappresentante pro-tempore

Lega Italiana Calcio Professionistico
Il Presidente e legale rappresentante pro-tempore Rag. Mario Macalli

Per approvazione specifica, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., degli artt. 2, 6, 11, 12, 13, 14, 18, (clausole risolutive espresse), 2, 6, 14, 22, 24 (clausola penale) e 25 (foro esclusivamente competente), 2 e 21 (sospensione automatica).

La Società
il Legale Rappresentante pro-tempore

Lega Italiana Calcio Professionistico
Il Presidente e legale rappresentante pro-tempore Rag. Mario Macalli